

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto emerso anche dall'articolo de *La Nuova Sardegna* del 7 settembre 2004, nel mese d'agosto la magistratura locale di Sassari ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del ritrovamento, che risale a circa due mesi fa, di munizioni militari e armi nell'ex polveriera dell'esercito italiano a Campo Mela in Sardegna —:

salva l'autonoma competenza della magistratura in relazione all'individuazione di eventuali fattispecie di reato, se disponga di informazioni atte a chiarire gli aspetti dell'oscura vicenda. (4-10789)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

la compagnia aerea Alitalia versa da tempo in una crisi strutturale sempre più drammatica tanto da richiedere frequenti avvicendamenti del vertice e sostanziosi interventi di ricapitalizzazione con denaro pubblico, da parte dell'azionista unico, per evitare il fallimento dell'Azienda stessa, con la conseguente nomina di un commissario liquidatore;

tali interventi peraltro non sono più consentiti dalla Commissione europea in quanto considerati aiuti di Stati da parte di uno Stato membro, tanto è vero che la stessa Commissione ha subordinato il nulla osta per la concessione dell'ultimo finanziamento, vedasi il provvedimento varato dal Parlamento il 30 luglio 2004, a precisi e imprescindibili vincoli legati sostanzialmente alla restituzione del prestito in un arco temporale molto ravvicinato e

nella prospettiva che l'Azienda vari, nel frattempo, un piano di risanamento che dovrà essere propedeutico e funzionale alla privatizzazione;

da informazioni rese note attraverso il Sito *La Stampa Web*, che riporta un articolo pubblicato dal quotidiano *La Stampa* di Torino il 30 agosto 2004, a firma di Alessandra Berbera, risulterebbe « da un documento aziendale interno » che nella sola area vendite siano stati distribuiti premi *una tantum* per complessivi oltre 108 mila euro (equivalenti quindi a circa 210 milioni di vecchie lire) con punte massime *pro capite* che raggiungerebbero addirittura i 25 mila euro per dirigenti e quadri;

tali emolumenti sarebbero stati corrisposti proprio in un momento in cui l'Azienda rendeva note le stime del proprio deficit di bilancio che aveva raggiunto il massimo storico quantificato in circa mezzo miliardo di euro —:

se non ritenga opportuno, una volta accertata la fondatezza delle suddette informazioni apparse sulla stampa, adottare iniziative affinché sia disposta immediatamente una indagine amministrativa interna volta ad accertare:

a) se esistono dei criteri, delle regole, delle *policy* aziendali, per Alitalia, società del gruppo, o consociate, per l'elargizione di tali premi *una tantum* ed, in tal caso, se gli stessi siano stati rispettati sia nella scelta dei beneficiari dei suddetti emolumenti, sia nella consistenza economica degli stessi;

b) chi siano i beneficiari, la consistenza economica, *pro capite*, degli emolumenti corrisposti ad ognuno di essi ed in quali anni, oltre al corrente anno, siano stati elargiti i suddetti premi;

c) se, oltre ai suddetti emolumenti *una tantum*, siano stati elargiti anche eventuali « assegni *ad personam* » ed, in tal caso, chi siano i beneficiari ed i motivi che abbiano indotto l'azienda ad elargire premi, alla stessa persona più di una volta

nel corso dello stesso anno, ed, in tal caso, la consistenza degli stessi, l'eccezionalità dei motivi;

d) accertare se l'ipotesi di corrispondere più di un premio nel corso dello stesso anno sia regolarmente dall'azienda;

e) chi siano stati i proponenti di tali tipi di premi, chi abbia autorizzato l'elargizione degli stessi;

f) l'esatta dimensione del fenomeno, a livello globale dell'azienda, con la quantificazione delle implicazioni economiche tenuto anche conto della grave crisi di liquidità contestualmente denunciata dall'Azienda che ha reso necessario l'intervento del Governo;

g) se l'azienda una volta acclarata tale crisi, abbia emanato nuove regole per l'elargizione dei « premi », sospeso momentaneamente o modificato parte di quelle esistenti;

nel caso in cui dai suddetti accertamenti dovessero scaturire eventuali responsabilità, quali azioni si intenderà adottare non solo affinché il fenomeno non abbia a ripetersi, e se si possa procedere al recupero di somme che dovessero risultare essere state elargite in maniera eccessiva o in assenza di validi presupposti o in contrasto con le regole aziendali, ma anche quali iniziative le autorità competenti intendono adottare nei confronti di coloro che dovessero risultare in qualche modo responsabili o coinvolti nelle elargizioni o comunque responsabili per non aver posto in essere, nel corso di questi anni in cui è stata acclarata e resa nota la grave crisi in cui versa l'azienda, idonei provvedimenti atti a contenere i costi aziendali.

(2-01288) « *Ciro Alfano, Volontè* ».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

BENVENUTO, GRANDI, AGOSTINI, CENNAMO, CRISCI, FLUVI, NANNICINI,

NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), detta i criteri direttivi per l'esercizio delle facoltà demandate ai singoli Stati membri dal regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias);

la delega al Governo scade il 30 novembre 2004;

il citato regolamento prevede quale unico obbligo tassativo l'applicazione degli Ias ai bilanci consolidati delle società quotate a decorrere dal primo esercizio sociale avente inizio dopo il 31 dicembre 2004, (articolo 4), mentre rientra nelle opzioni di singoli Stati consentire o prescrivere l'adozione degli Ias nei bilanci annuali delle società quotate e nei bilanci annuali e/o consolidati delle società non quotate (articolo 5);

la legge comunitaria 2003 prescrive in linea di principio l'adozione nel nostro Paese degli Ias in una gran parte delle suddette ipotesi facoltative, ma senza stabilire decorrenze di sorta;

in sede di approvazione definitiva alla Camera della suddetta legge, nella seduta del 23 ottobre 2003, il Governo non ha voluto accettare senza fornirne motivazioni — l'ordine del giorno Grandi e altri n. 9/3618-B/1 che intendeva superare tale incertezza al fine di rassicurare il mondo imprenditoriale;

trascorsi ormai inutilmente e nell'equivoco undici mesi dalla pubblicazione della legge comunitaria 2003, la più qualificata stampa economica ha criticato la mancanza di segnali da parte del Governo « magari a chi stava investendo pesantemente in persone e fondi, confidando nell'ampio mandato contenuto nella legge... L'idea di limitare l'impatto degli Ias è nell'aria da mesi: se diventa un proposito concreto, qualcuno lo dica. Alle Camere e alle imprese (*Il Sole 24 Ore* dell'11 settembre 2004);

occorre evidentemente scongiurare il ripetersi degli episodi di ritardo e di improvvisazione normativa, che hanno avuto il più recente ed eclatante esempio nell'affrettato a tardivo varo dell'imposta sul reddito delle società (Ires) a soli quindici giorni, Natale incluso, dall'entrata in vigore del 1° gennaio 2004 —:

quale sia, ad ormai non più di un mese e mezzo dalla scadenza, l'intendimento circa le fattispecie e le cadenze di attuazione della delega contenuta nell'articolo 25 della legge comunitaria 2003 in materia di adozione degli Ias. (5-03427)

LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'approssimarsi del termine di scadenza per l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale (29 ottobre 2004), a parere dell'interrogante è necessario che il Ministro dell'economia e delle finanze si impegni a risolvere, se del caso anche in via normativa, i numerosi problemi che rendono il nuovo istituto di difficoltosa applicazione, in quanto, in mancanza di chiarimenti, le imprese potrebbero rinunciare ad avvalersi dell'istituto stesso che è uno dei punti qualificanti della riforma fiscale;

la prima difficoltà riguarda l'applicazione della norma transitoria prevista dall'articolo 128 del Testo unico delle imposte sui redditi, che impone alle imprese una gestione complessa e costosa, in termini di adempimenti e di maggiori imposte, disponendo, infatti, di rideterminare i valori fiscali dell'attivo e del passivo delle società partecipate se diversi da quelli contabili, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, dedotte nel periodo d'imposta precedente a quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti;

l'attuale limite di dieci anni che, peraltro, travalica i termini fissati dalla

legge per l'accertamento, pone inoltre serie difficoltà alle imprese nel reperire i dati;

appare altresì dubbio il tenore della norma di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *b*), del TUIR, che consente anche i soggetti non residenti l'opzione in qualità di consolidante, a condizione, « di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, così come definita, dall'articolo 55, mediante stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa »;

ulteriori aspetti problematici riguardano l'articolo 127 del TUIR, il quale dispone che ciascuna società controllata e la società o l'ente controllante sono responsabili per « le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo » —:

se intenda adottare iniziative normative volte a limitare l'applicazione della norma di cui all'articolo 128 del TUIR alle svalutazioni dedotte nei cinque periodi precedenti a quello da cui ha effetto l'opzione, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva commisurata alle svalutazioni dedotte dalla società partecipante o, in alternativa, alle rettifiche dei valori dell'attivo o del passivo della società partecipata o di entrambi detti valori, e a differire conseguentemente il termine per l'esercizio dell'opzione almeno fino alla fine del mese di gennaio del prossimo anno, per consentire alle società interessate una valutazione aggiornata circa la convenienza dell'istituto, anche in relazione all'applicazione del regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR e se ritenga inoltre di attivarsi per chiarire se per attività d'impresa, così come definita dall'articolo 55, si intenda anche quella svolta dalle *holding* (al pari di una società autonoma costituita dal soggetto non residente) e se la connessione cui fa riferimento la norma sia riferita all'iscrizione delle partecipazioni nel bilancio della stabile organizzazione senza ulteriori condizioni, nonché per chiarire, con riferimento alla responsabilità di cui all'articolo 127 del TUIR, che la maggiore

imposta accertata è riferibile alla dichiarazione del reddito consolidato e può derivare anche dalla rettifica della perdita dichiarata da un soggetto partecipante al consolidato, prevedendo in tal caso che le maggiori imposte vadano accertate nei confronti di chi ha commesso l'infedeltà, vale a dire in capo alla società che ha dichiarato la perdita successivamente rettificata. (5-03428)

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Tar per il Lazio ha accolto vari ricorsi presentati dagli inquilini interessati dalla procedura di acquisto di unità immobiliare degli enti previdenziali, che con decreto del 1° aprile 2003, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha inserito nell'elenco degli immobili di pregio;

la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di detto decreto avveniva il giorno immediatamente antecedente a quello in cui gli inquilini ricorrenti hanno ricevuto la raccomandata portante notizie sulla vendita e sulla futura attività di specifica valutazione —:

in che modo intenda intervenire a difesa degli inquilini e se non ritenga opportuno, soprattutto sulla base delle pronunce suddette, bloccare tale processo di vendita a tutela degli inquilini. (5-03429)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a quasi tre anni di distanza dall'approvazione della disciplina relativa all'emersione del lavoro sommerso, di cui alla legge n. 383 del 2001 e successivi interventi normativi, non appare ancora chiaro quale sia stato l'effettivo impatto determinato da tale normativa;

come è noto, il Governo aveva affidato a tali interventi legislativi l'importante compito di eliminare uno dei pro-

blemi più gravi che affliggono il sistema economico del nostro Paese e di individuare nuova materia imponibile;

la disponibilità da parte del Parlamento di informazioni analitiche sugli effetti dei meccanismi di emersione costituisce un elemento indispensabile per valutare l'efficacia dell'azione del Governo in questo campo e per verificare l'opportunità di eventuali interventi correttivi —:

quali siano i dati, suddivisi per regione, relativi all'effettiva emersione del lavoro sommerso, quale sia l'ammontare del maggiore imponibile dichiarato, quali siano, allo stato, i provvedimenti attuativi di tale disciplina adottati dall'Esecutivo e se intenda adottare iniziative normative volte a migliorarne l'efficacia. (5-03430)

Interrogazione a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 febbraio 1995, la società CASA PIÙ SRL, in liquidazione, ebbe a presentare al Comune di Piacenza, ai sensi della legge n. 724 del 1994, 2 richieste di sanatoria (prot. gen. 1395 e 1396) per abusi edilizi;

in relazione alle richieste di sanatoria di cui sopra, la predetta società ebbe a versare al Comune di Piacenza la somma equivalente a euro 3.629,25 a titolo di oneri concessori e al Ministero delle Finanze, ex Ufficio di Intendenza di Finanza di Piacenza, la somma equivalente a euro 5.737,45 a titolo di oblazione;

la richiesta di sanatoria venne respinta ma, mentre il Comune di Piacenza ha provveduto a rimborsare la predetta somma equivalente a euro 3.629,25, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Piacenza, nonostante siano state presentate numerose istanze di rimborso in merito, non ha ancora provveduto al rimborso della somma percepita a titolo di oblazione equivalente a euro 5.737,45;

i decreti 19 luglio 1995, articolo 1 e 7 luglio 1997, articolo 1 del Ministero del Tesoro e le Circolari 31 ottobre 1997 n. 283 e 30 dicembre 1997, n. 333 del Ministero delle Finanze impongono « di rimborsare le somme versate e non dovute a titolo di oblazione per sanatoria degli abusi edilizi *ex* legge n. 724 del 1994 e ss.mm. » —:

se intenda intervenire affinché sia garantito il rimborso alla società CASA PIÙ SRL in liquidazione della somma indicata nel presente atto di sindacato ispettivo. (4-10803)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

ROSATO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

secondo gli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti per ciascuno dei propri dipendenti e i compensi relativi all'anno precedente, nonché l'elenco relativo ai collaboratori esterni;

in caso di inadempimento, la normativa prevede il ricorso a sanzioni che si concretizzano nel divieto di conferire nuovi incarichi fino all'effettivo adempimento;

dal 2001, il Dipartimento ha stabilito che l'invio dei dati, fino ad allora possibile anche attraverso apposito supporto magnetico, venga effettuato esclusivamente per via telematica, al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati;

l'amministrazione del comune di Santa Maria La Longa, in provincia di Udine, riferisce che la trasmissione dei dati è resa estremamente difficoltosa a causa di un collegamento telematico continuamente bloccato, la cui scarsa efficienza costringe i dipendenti del comune ad impiegare dalle 20 alle 50 ore per riuscire a completare l'invio di tutti i dati;

la questione è stata segnalata negli ultimi quattro anni dal comune attraverso telefonate e lettere di protesta (tra cui una lettera del 23 giugno 2003 ai Ministri interessati), rimaste senza risposta o evase con argomentazioni generiche —:

se il ministero intenda adottare le necessarie iniziative atte a rendere il collegamento telematico adeguato ed efficiente, permettendo così la regolare trasmissione dei dati e riducendo il tempo impiegato dai dipendenti pubblici per l'invio dei dati;

se il Ministro consideri gli adempimenti di cui sopra utili rispetto le finalità di cui alle norme citate. (4-10797)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

periodicamente l'interrogante in qualità di parlamentare, si reca in visita presso la casa circondariale della città di Potenza;

la struttura però risulta peggiorata nel corso di questi ultimi anni accentuando i limiti del sovraffollamento, della carenza di organici della polizia penitenziaria, della vivibilità in generale del penitenziario;

gli agenti di polizia penitenziaria suppliscono con abnegazione e senso del